



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 82 del 5 agosto 2016

OGGETTO: Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento per la concessione di contributi di cui all'Allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127, del "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - ANNUALITA' 2016"

Schema di deliberazione n. 49 del 5 agosto 2016

Verbale n. 19

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	x	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	x	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	x	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	x	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	x	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	x	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Avv. Costantino Vespasiano

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale il direttore delegato avv. Cinzia Felci

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 4, ai sensi del quale la *“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati”*;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato conferito al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale ha delegato l'Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale, all'espletamento di ogni adempimento concernente le funzioni attribuite, dalla sopraccitata d.d. n. 45/2014, all'Ufficio *“Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”*;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 12, ai sensi del quale la *“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”* (comma 1) e la *“effettiva osservanza [di detti] criteri emodalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi [...]”* (comma 2);
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l'articolo 2, comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l'Allegato A alla stessa, recante il "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di seguito denominato Regolamento;

VISTO il Regolamento e, in particolare:

- l'articolo 3 (Soggetti destinatari), comma 1, ai sensi del quale "*I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, e loro articolazioni*";
- l'articolo 7 (Finalità dei contributi e procedura di concessione), il quale stabilisce che l'Ufficio di Presidenza "*può concedere contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, per la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale*" (comma 1), potendo a tal fine individuare "*uno o più ambiti di intervento tra quelli di cui all'articolo 2 per i quali predispone programmi, da pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio, delle tipologie di iniziative che possono beneficiare dei contributi*" (comma 2), programmi che per ciascuna tipologia di iniziativa indicano, tra l'altro:
 - "a) i soggetti destinatari;*
 - b) le specifiche finalità e gli obiettivi;*
 - c) i termini e le modalità di presentazione dei progetti;*
 - d) la modulistica necessaria per il procedimento, ivi compresa-quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;*
 - e) i criteri di valutazione;*
 - f) le risorse finanziarie da destinare."* (comma 3);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - Annualità 2016", contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della concessione di contributi a favore delle amministrazioni pubbliche in esso indicate, rientranti tra quelle di cui al soprarichiamato articolo 3, comma 1 del Regolamento, nonché delle università agrarie della Regione, stante la loro natura di enti pubblici non economici secondo la conforme giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione;

Su proposta del Presidente

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'Allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127, il "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - Annualità 2016", contenuto nell'Allegato

A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della concessione di contributi a favore delle amministrazioni pubbliche in esso indicate, rientranti tra quelle di cui al soprarichiamato articolo 3, comma 1 del Regolamento, nonché delle università agrarie della Regione, stante la loro natura di enti pubblici non economici secondo la conforme giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione;

2. di stabilire in complessivi euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), lo stanziamento di risorse per il finanziamento del Programma di cui al punto 1, a valere sul capitolo U00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza, ferma restando la possibilità di implementare, con successiva deliberazione, tale stanziamento;
3. di incaricare il Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale, nella sua qualità di delegato dal Segretario generale all'espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
4. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che essa venga pubblicata sul sito *web* istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

ALLEGATO A

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 agosto 2016, n. 82

“PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE - ANNUALITÀ 2016”

Art. 1
(*Finalità*)

1. Al fine di promuovere la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale, l'Ufficio di Presidenza, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A alla deliberazione dello stesso 3 dicembre 2015, n. 127¹, di seguito denominato Regolamento, sostiene tali iniziative attraverso la concessione, nei termini e con le modalità previsti dal presente Programma, di appositi contributi.

¹ Tale deliberazione e l'allegato Regolamento sono consultabili nella Sezione "Amministrazione Trasparente" → Sotto Sezione di I livello "Disposizioni generali" → Sotto Sezione di II livello "Atti generali" → Sotto Sezione di III livello "Regolamenti del Consiglio regionale" del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale del Lazio ovvero, in alternativa, nella Sezione "Attività consiliare" → Sotto Sezione di I livello "Delibere Uff. Presidenza", secondo le modalità di ricerca in essa indicate, dello stesso sito *web*.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Programma i comuni della Regione, compreso il comune di Roma capitale e i suoi municipi, e gli altri enti locali della Regione rientranti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1² del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche nonché le università agrarie della Regione.

² **d.lgs. 267/2000 e ss.mm.**

“Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

..... *omissis*”.

Art. 3
(Iniziative finanziabili)

1. Le iniziative di cui all'articolo 1, per la cui realizzazione si richiede il contributo, devono rientrare in uno o più dei seguenti ambiti di intervento, previsti dall'articolo 2 del Regolamento:

- a) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
 - b) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e dello spettacolo;
 - c) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali;
 - d) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica;
 - e) inclusione sociale, lotta alla povertà e all'emarginazione, contrasto alla crisi economica e sociale;
 - f) sostegno alla famiglia e ai minori;
 - g) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare riferimento al diritto allo studio, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del servizio civile;
 - h) promozione delle attività finalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della dignità della persona, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età;
 - i) sostegno ai progetti finalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità;
 - l) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
 - m) sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva, degli eventi della tradizione sportiva del territorio regionale, di nuovi eventi sportivi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare attenzione alle giovani generazioni, dell'attività sportiva per i diversamente abili;
 - n) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero;
 - o) sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari opportunità in ogni ambito.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo deve:
- a) rientrare tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente;
 - b) essere svolta sul territorio regionale;
 - c) non essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale, conformemente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1 del Regolamento;
 - d) essere avviata nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2016, pur potendo concludersi successivamente a tale ultima data.

Art. 4
(Contributi)

1. Conformemente con quanto previsto dal Regolamento, il contributo concesso per ciascuna iniziativa ai sensi del presente Programma:

- a) non può essere superiore al novanta per cento della spesa complessivamente prevista per la realizzazione della stessa, così come risultante dal piano previsionale di spesa contenuto nel modello di domanda di cui all'Allegato I al presente Programma, che deve anche contenere l'indicazione analitica delle voci di spesa nonché, nella parte relativa alla copertura finanziaria delle stesse, l'importo del contributo richiesto al Consiglio regionale per effetto del presente Programma;
- b) subisce una riduzione proporzionale³ nel caso in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione, per la realizzazione della stessa risulti inferiore alla spesa complessivamente prevista di cui alla lettera a);
- c) non può dar vita, a pena di decadenza, se sommato a tutti gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per la stessa iniziativa dal soggetto beneficiario per opera di ulteriori soggetti pubblici o privati, a un importo complessivo superiore alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione di essa.

³ Legenda: **SP** = spesa prevista (vale a dire la spesa complessivamente prevista per la realizzazione dell'iniziativa, così come risultante dal piano previsionale di spesa contenuto nel modello di domanda); **CC** = contributo concesso (ovverosia il contributo accordato a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo); **SR** = spesa riconosciuta (ossia la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione); **CE** = contributo erogato (cioè il contributo effettivamente liquidato e pagato, all'esito dell'attività di rendicontazione).

Utilizzando la soprarichiamata legenda, al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del presente Programma, il CE sarà inferiore al CC di una misura percentuale esattamente uguale a quella in cui la SR sarà minore della SP. Posto che $CC:CE=SP:SR$, il CE verrà quindi calcolato applicando la seguente formula: $CE = (CC \times SR) \div SP$.

Art. 5

(Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno della pubblicazione del presente Programma sulla Sezione “bandi” del sito web istituzionale del Consiglio regionale, fino al termine ultimo delle ore 12:00:00 del giorno 20 settembre 2016.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, che deve essere riferita ad un’unica iniziativa. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, anche se relative alla stessa iniziativa, viene sottoposta a valutazione l’ultima pervenuta, in ordine di tempo, entro il termine di cui al comma 1.
3. La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
 - a) presentata utilizzando unicamente l’apposito modello di cui all’Allegato I al presente Programma, reperibile nella sezione “bandi” del sito web istituzionale del Consiglio regionale, cliccando il link “Modello di domanda contributi - Programma 2016”;
 - b) digitalmente firmata - così da garantire l’autenticità della provenienza e l’integrità del suo contenuto - dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero di chi ne eserciti legittimamente le veci⁴;
 - c) presentata unicamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), alla seguente casella di posta certificata dedicata: contributiprogramma@cert.consreglazio.it. L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - ANNUALITA’ 2016”.
4. La presentazione della domanda di contributo entro il termine perentorio di cui al comma 1, è comprovata dalla data e dall’orario di attestazione di invio a mezzo di PEC della stessa, all’indirizzo di cui al comma 3, lettera c).

⁴ La domanda di contributo può essere digitalmente firmata e presentata anche da persona diversa dal legale rappresentante - fermo restando, ovviamente, nel caso di commissariamento del soggetto richiedente, l’esercizio di tale facoltà in capo al commissario - purché componente dell’organo di governo e a condizione che risulti essere stato espressamente delegata dallo stesso legale rappresentante, con atto anteriore alla presentazione della stessa domanda; in tale caso l’atto di delega deve essere prodotto in allegato alla domanda di contributo.

Art. 6

(Commissione di valutazione delle domande di contributo. Predisposizione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito delle domande ammesse e dell'elenco delle domande non ammesse)

1. Le domande di contributo di cui al presente Programma sono sottoposte, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, alla valutazione di un'apposita commissione nominata dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contributi, di seguito denominata commissione.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente Programma e dal Regolamento, la commissione procede, in particolare, a:
 - a) valutare l'ammissibilità in rito e in merito delle domande di contributo presentate;
 - b) predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo ammesse, articolata in:
 - 1) "Elenco delle domande ammesse e finanziate";
 - 2) "Elenco delle domande ammesse e non finanziate";
 - c) predisporre l'"Elenco delle domande non ammesse".
3. L'elenco di cui al comma 2, lettera b), numero 1) e quello di cui al comma 2, lettera b), numero 2) riportano, per ciascuna domanda di contributo in essi contenuta:
 - a) un punteggio, assegnato in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 7;
 - b) rispettivamente l'importo del contributo concesso e quello del contributo che sarebbe stato concesso nel caso di disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo necessarie, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
4. La commissione, in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, può acquisire dichiarazioni, chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni elemento utile alla valutazione dell'ammissibilità delle domande di contributo e all'eventuale successiva fase di assegnazione del punteggio alle stesse.
5. Resta salvo il potere-dovere della commissione di provvedere, all'esito della scadenza dei termini di risposta alle eventuali richieste di soccorso istruttorio, alla concreta valutazione delle singole fattispecie in relazione ai tempi e ai contenuti delle risposte alle stesse richieste.
6. Le attività di cui al comma 2 devono essere concluse da parte della commissione entro la data del 7 novembre 2016.
7. L'Ufficio di Presidenza, previa proposta del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contributi, provvede con apposita deliberazione:
 - a) ad approvare, entro la data del 14 novembre 2016, la graduatoria di merito e l'elenco di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2;
 - b) a disporre che la pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) sia effettuata entro la data in essa indicata e abbia valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.

Art. 7

(Criteri di valutazione delle domande di contributo. Direttive di carattere operativo)

1. Le domande di contributo sono valutate, ai fini dell'assegnazione del punteggio alle stesse, dalla commissione sulla base dei criteri di seguito individuati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
1. Rispondenza dell'iniziativa agli ambiti di intervento previsti	fino a 25 punti
2. Congruità e coerenza dei costi	fino a 20 punti
3. Capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità laziale	fino a 18 punti
4. Diffusione territoriale e utenti potenzialmente raggiungibili	fino a 15 punti
5. Capacità di produrre effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute sull'economia locale	fino a 12 punti
6. Valenza innovativa del progetto	fino a 10 punti
TOTALE PUNTEGGIO = LIVELLO QUALITATIVO DELL'INIZIATIVA	fino a 100 punti

2. Il punteggio totale in astratto attribuibile a ciascuna domanda di contributo, che esprime il livello qualitativo dell'iniziativa oggetto della stessa, risulta essere pari a 100 ed equivale alla somma dei punteggi massimi assegnabili a ciascuno dei sei criteri di valutazione di cui al comma 1, ossia: $25 + 20 + 18 + 15 + 12 + 10$.

3. In fase di applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle seguenti direttive di carattere operativo:

- a) che il livello qualitativo di un'iniziativa, in linea di principio, trovi conferma in uno o più degli elementi di seguito indicati, i quali si possono configurare anche come alternativi l'uno all'altro:
 - 1) promozione sul territorio degli interventi/attività in cui essa si articola;
 - 2) persistenza degli effetti previsti sul territorio, con particolare riferimento ai ritorni in termini di turismo e alle ricadute sull'economia locale;
 - 3) numero degli ambiti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, da essa interessati;
 - 4) articolazione in più giorni/periodi/fasi/tappe e in attività/interventi, pur essendo essa in maniera inequivoca riconducibile ad un *unicum*;
 - 5) coerenza e fattibilità rispetto agli obiettivi indicati;
 - 6) ricorrenza, ripetitività (storicità) di essa;
 - 7) attualità (contemporaneità) con riferimento allo/agli ambito/i di intervento da essa interessato/i;
 - 8) eventuale valenza educativo-formativa, anche in termini di apprendimento di strumenti di analisi e di partecipazione a processi di conoscenza;
 - 9) pertinenza territoriale per luogo di realizzazione, con particolare attenzione ai casi in cui quest'ultimo coincida con siti di interesse storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
 - 10) livello di coinvolgimento/partecipazione della cittadinanza, anche grazie all'utilizzo di strumenti innovativi e nuove tecnologie;
 - 11) ricaduta (impatto) rispetto al territorio e all'utenza coinvolta, in termini di potenziale valore aggiunto che essa può determinare per il territorio interessato;
 - 12) capacità di costruire reti di collaborazione/partnership con altri soggetti e, più in generale, di coinvolgimento di altri soggetti;

- 13) capacità di attrarre altri contributi/finanziamenti.
- b) che i due criteri di valutazione “*Congruità e coerenza dei costi*” e “*Valenza innovativa del progetto*” siano:
- 1) il primo riferito all’entità complessiva delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa rispetto alla natura della stessa e agli obiettivi con essa perseguiti. A tale ultimo riguardo, si reputa che ci si debba richiamare, più propriamente, alla coerenza intrinseca dell’iniziativa, determinata dalla relazione esistente tra gli obiettivi prefissati, le attività e gli interventi in cui si declina, il bacino di utenza e territoriale indicato e i costi da sostenere per attuare strategie e raggiungere gli obiettivi medesimi;
 - 2) il secondo inteso nel senso di originalità/innovatività/creatività dell’iniziativa rispetto all’ambito/agli ambiti di intervento a cui si riferisce e che, in tale ottica, assuma particolare rilievo il livello di novità del progetto o comunque la sua capacità di introdurre una forte spinta alla diversificazione rispetto a qualcosa di già esistente.
- c) che in ragione del punteggio totale attribuito alle singole domande di contributo, ciascuna sia allocata in una delle fasce di merito individuate dalla stessa commissione, così da poter determinare, consequenzialmente e corrispondentemente, l’importo del contributo per quelle di esse ammesse;
- d) che in caso di domande di contributo che risultino *ex aequo* quanto al punteggio riportato, prevalgano in graduatoria quelle che, nell’ordine, abbiano conseguito il punteggio più alto in riferimento ai criteri di valutazione in appresso precisati:
- 1) “*Rispondenza dell’iniziativa agli ambiti di intervento previsti*”;
 - 2) “*Congruità e coerenza dei costi*”;
 - 3) “*Capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità laziale*”.

Art. 8

(Criteri di determinazione dell'importo del contributo concesso. Direttive di carattere operativo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), l'importo del contributo concesso per ciascuna domanda non può superare i limiti massimi di seguito indicati:
 - a) euro 20.000,00 (ventimila/00), per domande presentate da singoli comuni della Regione, diversi dal comune di Roma capitale, nonché dalle comunità montane, dalle comunità isolate e dalle università agrarie della Regione;
 - b) euro 40.000,00 (quarantamila/00), per domande presentate dal comune di Roma capitale e dai suoi municipi, dalla città metropolitana di Roma capitale, dalle province, e dalle unioni di comuni.
2. Resta inteso che l'importo del contributo concesso non può in ogni caso essere superiore a quello del contributo richiesto, anche laddove quest'ultimo risulti inferiore o pari ai limiti massimi di cui al comma 1.
3. L'importo del contributo concesso per ciascuna domanda è stabilito dalla commissione in ragione della fascia di merito in cui la stessa domanda è allocata per effetto del punteggio riportato.

Art. 9
(Disposizioni varie)

1. Nel caso di concessione del contributo, in sede di rendicontazione trovano applicazione con riferimento all'ammissibilità ovvero all'inammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1 e 12 del Regolamento.

2. Le spese ammissibili di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento sostenute per la realizzazione dell'iniziativa possono essere intestate a soggetti diversi dal soggetto beneficiario del contributo esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b) dello stesso articolo 11 del Regolamento, ossia quando la realizzazione dell'iniziativa è affidata ai soggetti terzi e ricorrono tutte le condizioni ivi previste. In presenza di dette fattispecie:

- a) l'atto amministrativo del soggetto richiedente, di approvazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad essa correlati, **da allegare obbligatoriamente alla stessa domanda di contributo**, deve indicare espressamente il/i soggetto/i affidatario/i della realizzazione della stessa iniziativa;
- b) occorre allegare alla domanda di contributo ovvero produrre in sede di rendicontazione, a pena di inammissibilità delle relative spese, anche l'atto costitutivo e/o lo statuto del/i soggetto/i terzo/i affidatario/i della realizzazione dell'iniziativa.

Nel caso di affidamento della realizzazione dell'iniziativa ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), occorre anche allegare alla domanda di contributo, gli atti ivi previsti.

3. Relativamente alla produzione della documentazione di rendicontazione trovano applicazione, coerentemente con le previsioni del Regolamento, le seguenti disposizioni:

- a) entro e non oltre novanta giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare la documentazione di rendicontazione indicata dal comma 2, lettere da a) a g), dell'articolo 14 del Regolamento. Detto termine si configura, per effetto della previsione di cui all'articolo 19 del Regolamento, come perentorio e, di conseguenza, il suo mancato rispetto determina, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del Regolamento, la decadenza dal contributo;
- b) il termine di conclusione dell'iniziativa è quello indicato nella domanda di contributo ovvero quello eventualmente autorizzato, secondo la procedura di cui al comma 5, dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contributi;
- c) la documentazione di rendicontazione, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - Segreteria generale - "Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi", deve essere trasmessa in una delle seguenti modalità:
 - 1) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: contributiprogramma@cert.consreglazio.it;
 - 2) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma;
 - 3) mediante consegna a mano all'ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso la sede dello stesso in Via della Pisana, 1301 - Roma, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30.

A seconda delle modalità di trasmissione della documentazione di rendicontazione, la busta contenente la stessa o l'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: "**Documentazione di rendicontazione contributo di cui al Programma - Annualità 2016**". La trasmissione della documentazione entro il previsto termine perentorio di novanta giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa è comprovata, con riferimento alle tre diverse modalità indicate nei numeri 1), 2) e 3) di cui sopra, rispettivamente:

- dalla data di attestazione di invio a mezzo PEC;
- dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- dal timbro apposto dall'ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale.

Non sarà presa in considerazione la documentazione trasmessa oltre il termine ultimo previsto che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

4. E' possibile procedere a una rimodulazione, pure in termini di riduzione, della spesa prevista, in particolare quando l'importo del contributo concesso risulti inferiore a quello del contributo richiesto, sempre che tale rimodulazione da un lato non alteri nella sostanza il contenuto dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo e, dall'altro, ove comporti eventuali diverse o ulteriori tipologie di spesa, che le stesse siano puntualmente e oggettivamente riconducibili alla medesima iniziativa. Di detti elementi, deve essere fornita circostanziata descrizione nella relazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del Regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera d) in ordine alla data di avvio dell'iniziativa, il legale rappresentante del soggetto interessato può richiedere, dopo la pubblicazione della graduatoria di merito, con motivata richiesta da presentare almeno dieci giorni prima della stessa data di avvio dell'iniziativa, la modifica di essa e di quella di conclusione della iniziativa medesima, da autorizzarsi a cura del dirigente competente.

6. Trovano applicazione per il presente Programma le disposizioni in materia di decadenza dal contributo di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2 del Regolamento.

7. L'avvio dell'iniziativa prima della data del 15 novembre 2016 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) deve intendersi, a seconda dei casi, quale rinuncia alla domanda di contributo ovvero alla concessione dello stesso, ove quest'ultima fosse già avvenuta.

8. Ferma restando la facoltà per l'Amministrazione del Consiglio regionale di disporre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal soggetto richiedente il contributo con riferimento al presente Programma, la stessa Amministrazione si riserva anche la facoltà di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli diretti ad accertare il regolare svolgimento dell'iniziativa per la cui realizzazione è stato concesso il contributo.

9. I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, sono oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono - istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), attività di comunicazione istituzionale, ecc.-. Eventuali documenti, fotografie e filmati possono essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario può esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.

10. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi connessi all'attuazione del presente Programma possono essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia - l. 241/1990 e ss.mm. e decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche - in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: contributiprogramma@cert.consreglazio.it.

11. Per eventuali e ulteriori richieste di chiarimento è sempre possibile contattare l'Ufficio "Eventi, Promozioni, Compartecipazione, Contributi" ai recapiti di seguito indicati:
06.6593-2163-2197-2938; ufficioeventi@regione.lazio.it.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Programma, si applicano le disposizioni del Regolamento e la normativa a cui lo stesso dà attuazione.

Art. 11
(Budget di risorse finanziarie)

1. All'attuazione del presente Programma sono destinate, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4 del Regolamento, risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), a valere sul capitolo U00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza, ferma restando la possibilità di implementare, con successiva deliberazione, tale stanziamento.

ALLEGATO I

al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - Annualità 2016”

MODELLO DI DOMANDA

OGGETTO: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - Annualità 2016”, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato Regolamento.

Consiglio regionale del Lazio
Segreteria generale
Ufficio “Eventi, Promozioni, Compartecipazione, Contributi”
PEC: contributiprogramma@cert.consreglazio.it

Il sottoscritto *Precisare Nome e Cognome*, nella propria qualità di legale rappresentante del/della *Precisare la denominazione*, chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziamento ai sensi del Programma in oggetto indicato, per la realizzazione dell’iniziativa denominata *Precisare la denominazione*

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

- a) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
- a.1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
 - a.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e *Precisare la/e lettera/e* dello stesso;
 - a.3 si svolge sul territorio regionale *Precisare dove*;
- b) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda, a pena di inammissibilità, deve essere:
- presentata, a partire dal giorno della pubblicazione del presente Programma sulla Sezione “bandi” del sito web istituzionale del Consiglio regionale, fino al termine ultimo delle ore 12:00:00 del

giorno 20 settembre 2016;

- digitalmente firmata dal sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da chi ne eserciti legittimamente le veci;
 - presentata unicamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), alla seguente casella di posta certificata dedicata: contributiprogramma@cert.consreglazio.it. L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - ANNUALITA' 2016”;
- c) è consapevole del fatto che l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo deve essere avviata nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2016, pur potendo concludersi successivamente a tale data;
- d) conformemente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento, l'iniziativa non deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;
- e) è consapevole del fatto che:
- e.1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell'iniziativa possono essere intestate a soggetti diversi dallo scrivente soggetto richiedente esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste. In presenza di dette fattispecie:
- l'atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda deve indicare, tra l'altro, espressamente il/i soggetto/i affidatario/i della realizzazione della stessa iniziativa;
 - occorre allegare alla domanda di contributo ovvero produrre in sede di rendicontazione, a pena di inammissibilità delle relative spese, anche l'atto costitutivo e/o lo statuto del/i soggetto/i terzo/i affidatario/i della realizzazione dell'iniziativa;
- e.2 nel caso di affidamento della realizzazione dell'iniziativa ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), occorre allegare alla presente domanda di contributo anche gli atti ivi previsti, in aggiunta a quelli di cui al punto e.1;
- f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
- f.1 articolo 10 (Entità dei contributi);
 - f.2 articoli 11 (Spese ammissibili), comma 1 e 12 (Spese non ammissibili);
 - f.3 articolo 13, (Termini di svolgimento dell'iniziativa), comma 2, in ordine alla possibilità di richiedere una modifica delle date di avvio e di conclusione dell'iniziativa;
 - f.4 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
 - dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a g)) e, dall'altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio

di 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

- dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente dichiarata nel piano previsionale di spesa di cui alla presente domanda e nell'atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda;
- dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l'Amministrazione del Consiglio regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento dell'iniziativa;

f.5 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi all'iniziativa.

Coerentemente con le dichiarazioni sopra rese, il sottoscritto fornisce i dati/documenti in appresso indicati.

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- 1.a Denominazione: *Fare clic qui per immettere testo.*
- 1.b C.F. *Fare clic qui per immettere testo.* P.IVA *Fare clic qui per immettere testo.*
- 1.c Sede legale:
Indirizzo *Fare clic qui per immettere testo.* CAP *Fare clic qui per immettere testo.*
Comune *Fare clic qui per immettere testo.* Provincia *Fare clic qui per immettere testo.*
- 1.e Referente responsabile dell'iniziativa:
Cognome *Fare clic qui per immettere testo.* Nome *Fare clic qui per immettere testo.*
Tel. *Fare clic qui per immettere testo.* Fax *Fare clic qui per immettere testo.*
E-mail *Fare clic qui per immettere testo.* PEC *Fare clic qui per immettere testo.*

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA:

- 2.a Denominazione: *Fare clic qui per immettere testo.*
- 2.b Data di avvio: *Fare clic qui per immettere testo.* (gg/mm/aa)
Data di conclusione: *Fare clic qui per immettere testo.* (gg/mm/aa)

- 2.c Luogo di svolgimento:
Comune *Fare clic qui per immettere testo*. Provincia *Fare clic qui per immettere testo*. CAP *Fare clic qui per immettere testo*.
- 2.d Descrizione:
Fare clic qui per immettere testo.
(descrivere, tra l'altro:
— le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, portano a ritenere che l'iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di intervento di cui articolo 2, comma 1 del Regolamento;
— la diffusione territoriale e gli utenti potenzialmente raggiungibili, nonché le ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità laziale;
— l'eventuale valenza innovativa del progetto;
— gli eventuali effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute sull'economia locale;
— ogni altra informazione che si ritenga utile fornire)
- 2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al finanziamento (precisare pure se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera f) della presente domanda di contributo): *Fare clic qui per immettere testo*.
- 2.f Livello della stessa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti alla realizzazione di essa:
Comunale Provinciale Regionale Nazionale Internazionale

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

- 3.a Banca di appoggio *Fare clic qui per immettere testo*.
- 3.b Conto corrente intestato a *Fare clic qui per immettere testo*.
- 3.c Codice IBAN *Fare clic qui per immettere testo*.

4. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

- 4.a Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo. L'atto amministrativo in argomento, che deve essere obbligatoriamente prodotto ai fini dell'ammissibilità della domanda, deve anche indicare espressamente, nel caso di affidamento della realizzazione dell'iniziativa a uno o più dei soggetti terzi di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, il/i soggetto/i affidatario/i;
- 4.b Relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, ogni utile elemento alla valutazione di essa;

- 4.c **Crono-programma dell'iniziativa**, contenente una descrizione, sotto il profilo temporale, delle diverse fasi in cui si declina la stessa, salvo che essa si svolga in una sola giornata;
- 4.d **Atti costitutivi e statuti** dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del Regolamento affidatari della realizzazione dell'iniziativa;
- 4.e **Atto/i amministrativo/i** di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento, nel caso di affidamento della realizzazione dell'iniziativa a uno o più dei soggetti ivi previsti, dai quali sia possibile desumere un rapporto diretto, solido e stabile con esso/i;
- 4.f **Piano previsionale di spesa** dell'iniziativa di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento, contenente, in particolare, l'indicazione analitica delle voci di spesa nonché, nella parte relativa alla copertura finanziaria delle stesse, l'importo del contributo richiesto al Consiglio regionale per effetto del presente Programma⁵. Le due tabelle di seguito riportate, che devono essere compilate in ogni loro parte, contengono rispettivamente il dettaglio delle singole voci di spesa e quello delle voci di copertura finanziaria:

DETTAGLIO VOCI DI SPESA⁶

Descrizione	Importo
A - Acquisto di beni strumentali non durevoli	
	€
	€
	€
	€
Totale A	€
B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l'iniziativa	
	€
	€
	€

⁵ Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);
- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore al costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);
- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione, dovrà essere almeno pari alla spesa complessivamente prevista nel piano, vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede previsionale, all'atto della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

⁶ Si veda l'articolo 11, comma 1 del Regolamento.

Descrizione	Importo
Totale B	€
C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio	
	€
	€
Totale C	€
D - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)	
	€
	€
Totale D	€
E - Servizi editoriali e tipografici	
	€
	€
Totale E	€
F - Premi e riconoscimenti non in denaro	
	€
	€
Totale F	€
G - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo	
	€
Totale G	€
H - altro	
	€

Descrizione	Importo
	€
Totale H	€
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F+G+H)	€

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione	Importo
Contributo richiesto per effetto del presente Programma	€
Contributi/finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati <i>(Precisare i soggetti)</i>	€
Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente	€
Altro	€
Totale	€

Il sottoscritto si impegna ad apporre il timbro del soggetto richiedente e a sottoscrivere i documenti di cui al paragrafo 4. (Ulteriore documentazione da produrre), fatta eccezione per il soprariportato piano previsionale di spesa che risulta digitalmente firmato in quanto parte integrante della presente domanda.

La presente domanda di contributo è compilata su carta intestata del soggetto richiedente, firmata digitalmente dal sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante dello stesso [eventualmente anche nella veste di soggetto titolato a esercitarne legittimamente le veci] nonché completamente e integralmente riprodotto del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “bandi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. Il sottoscritto, nella medesima predetta qualità, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità previste dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm..

Luogo, Data

Firma del legale rappresentante
(firmato digitalmente)